

**COMUNE DI JACURSO** PROVINCIA DI CATANZARO

**COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale**

**Nr. 21 del 31/07/2014**

OGGETTO:Imposta Unica Comunale (IUC). Determinazione tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI) – Anno 2014. Approvazione.

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI**, il giorno **trentuno** del mese di **Luglio** alle ore **17,13**, ed a seguire, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione **ordinaria**, ed in **prima convocazione**. Risultano presenti ed assenti, alla trattazione dell'argomento in oggetto, i seguenti Consiglieri:

CONSIGLIERI		P	A	CONSIGLIERI		P	A
1)	De Vito Arch. Gianfranco (Sindaco)	x		7)	De Vito Caterina	x	
2)	Mascaro Gianluca	x		8)	Ciliberto Antonio	x	
3)	Vonella Salvatore	x		9)	Serratore Ferdinando	x	
4)	Trino Antonio	x		10)	Dattilo Mattia	x	
5)	Ciliberto Mario	x					
6)	Ciliberto Loredana	x					
<b>PRESENTI n. 10</b>				<b>ASSENTI n. 0</b>			
<b>Assegnati n. 10</b>							
<b>In carica n. 10</b>							

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott. Ivan Mascaro. L'Arch. Gianfranco De Vito, in qualità di Presidente, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta pubblica sull'argomento in oggetto indicato. Si prende atto preliminarmente che sulla relativa proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell'art.49 comma 1^ del D.Leg.vo nr. 267 del 18.08.2000 e succ. modif. ed integ..

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Favorevole

Jacurso, li 25/07/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Antonio Soverati

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: Favorevole

Jacurso, li 25/07/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Antonio Soverati

FIRMA PER ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Jacurso, li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 21/2014**

### **PREMESSO:**

**RICHIAMATO** l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

**RICHIAMATO** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

**VISTO** l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**CONSIDERATO** che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**CONSIDERATO** che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

**CONSIDERATO** che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
  - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
  - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando

la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune determina la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

**CONSIDERATO** che, con deliberazione C.C. n. 18 adottata in data odierna e resa immediatamente eseguibile, questa Adunanza Consiliare ha approvato il Piano Finanziario per l'anno 2014;

**CONSIDERATO** che, alla luce della possibilità introdotta dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, il Comune ritiene opportuno introdurre, nella disciplina della TARI 2014, alcune modifiche al regime delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigide le modalità applicative del nuovo tributo<sup>1</sup>;

**CONSIDERATO** che, sulla base della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, i margini di intervento per il Comune possono riguardare i seguenti aspetti:

- è possibile prevedere, con riferimento all'utenza domestica, che il **numero di occupanti venga considerato soltanto in relazione alle unità abitative condotte da residenti**, applicando invece una tariffa unitaria basata soltanto sul metro quadrato (progressivamente più elevata in funzione della grandezza dell'immobile) con riferimento alle unità immobiliari condotte da soggetti non residenti, ovvero tenute a disposizione da soggetti residenti e non affittate a soggetti terzi.  
In questo modo, si evita di introdurre un numero di occupanti presunto in relazione alle unità immobiliari sopra indicate.  
Allo stesso tempo, la norma permetterebbe di evitare di doversi rapportare con le anagrafi degli altri Comuni, per verificare se il nucleo familiare proprietario dell'immobile a disposizione sia composto da un numero di soggetti superiore a quello presunto dal Comune;
- è possibile creare una specifica **sottocategoria relativa alle pertinenze delle abitazioni private**, per cui sia prevista una tariffa unitaria, evitando così di dovere applicare la sola quota fissa, che non costituisce un corretto parametro di determinazione della tassa;

- è possibile allo stesso modo creare una specifica **sottocategoria relativa ai magazzini delle attività produttive ed alle aree scoperte operative**, per evitare di applicare una tariffa troppo elevata a tali superfici, non sempre espressamente richiamate nelle categorie del D.P.R. 158/1999, nei Comuni con meno di 5.000 abitanti.

La tariffa può essere definita in una percentuale di quella applicabile ai locali coperti principali dell'attività, a prescindere dalla specifica individuazione dei coefficienti di riferimento della categoria e potrebbe quindi creare una sottocategoria applicabile trasversalmente a tutte le attività produttive;

- più in generale, la previsione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio *chi inquina paga*, in alternativa ai criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi più l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999;

**CONSIDERATO** peraltro che, già ai sensi del comma 9 dell'art. 14 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe della TARES 2013 avrebbero dovuto essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non avrebbe dovuto necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma avrebbe potuto essere basata su criteri presuntivi;

**CONSIDERATO** peraltro che l'art. 1, comma 652 L. 147/2013 ha permesso di derogare ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto disposto per la TARSU dalla giurisprudenza di legittimità – tra le cd. **tasse di scopo**, ossia che *«mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la “mano pubblica” di provvedere»* (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

**CONSIDERATO** che, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la **non sindacabilità in sede giudiziaria** (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

**CONSIDERATO** che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08,

secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

**VISTE** le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 8 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

**CONSIDERATO** infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta Unica Comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

**RICHIAMATA** la propria pregressa deliberazione C.C. n. 17 adottata in data odierna e resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale questa Adunanza Consiliare ha approvato il Regolamento disciplinante l'Imposta Unica Comunale (IUC), che risulta composta, tra l'altro e per quanto qui ci interessa, della normativa comunale in materia di TARI;

**VISTO**, in ultimo, il Decreto del Ministero dell'Interno del 18 Luglio 2014 il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2014 è, ulteriormente, differito al 30 Settembre 2014;

**PRENDE** la parola il Consigliere Comunale e Assessore delegato al Bilancio Mario Ciliberto il quale procede ad illustrare la presente proposta di deliberazione.;

**VISTA** la discussione avutasi in seno a questa Adunanza Consiliare;

**VISTI** i pareri favorevoli espressi, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.L.vo 18/08/2000 n. 267, nel testo come sostituito dall'art. 3, comma 1° - lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 07/12/2012 n. 213;

**VISTO**, altresì, il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione dei Conti dell'Ente in data 29/07/2014 (prot. del Comune 29/07/2014 n. 2212 – agli atti ), espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1° - lett. b) del citato D.L. n. 267/2000, così com'è modificato dall'art. 3 del citato D.L. n. 174/2012, convertito, con modificazioni, nella richiamata legge n. 213/2012;

**VISTO** l'art.42, comma 2° del citato D. Lgs n. 267/2000;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito;

**CON** sei voti favorevoli e quattro astenuti (i Consiglieri A. Ciliberto, F. Serratore, M. Dattilo e G. Mascaro) espressi in forma palese;

**DELIBERA**

Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

- Determinare e stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti tariffe in relazione alla tassa sui rifiuti (TARI), quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2014, così come segue:

**Tassa sui rifiuti (TARI)**

**Utenze domestiche residenti**

<b>Nucleo familiare</b>	<b>Quota fissa (€/mq/anno)</b>	<b>Quota variabile (€/anno)</b>
1 componente	64,0717	0,1096
2 componenti	126,9175	0,1286
3 componenti	149,2640	0,1461
4 componenti	178,6170	0,1578
5 componenti	231,6825	0,1622
6 o più componenti	255,3265	0,1607

**Utenze non domestiche**

**Comuni fino a 5.000 abitanti**

<b>Categorie di attività</b>	<b>Quota fissa (€/mq/anno)</b>	<b>Quota variabile (€/mq/anno)</b>
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,2104	0,0228
2. Campeggi, distributori carburanti	0,3172	0,0345
3. Stabilimenti balneari	0,4804	0,0518
4. Esposizioni, autosaloni	0,2460	0,0267
5. Alberghi con ristorante	0,7379	0,0793
6. Alberghi senza ristorante	0,6220	0,0667
7. Case di cura e riposo	0,6460	0,0699
8. Uffici, agenzie, studi professionali	0,6535	0,0707
9. Banche ed istituti di credito	0,3230	0,0345

10.Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,6825	0,0738
11.Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,7437	0,0801
12.Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,5673	0,0612
13.Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,6609	0,0714
14.Attività industriali con capannoni di produzione	0,2998	0,0322
15.Attività artigianali di produzione beni specifici	0,4895	0,0526
16.Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	4,0368	0,4349
17.Bar, caffè, pasticceria	3,1887	0,3438
18.Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,4141	0,0447
19.Plurilicenze alimentari e/o miste	1,5571	0,1680
20.Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,2485	0,0267
21.Discoteche, night club	0,7413	0,0801

Stabilire che la tariffa applicabile alle pertinenze delle unità immobiliari ad uso abitativo deve intendersi determinata in un importo complessivo a metro quadrato pari al **60%** della tariffa complessiva (quota fissa + quota variabile) attribuita all'utenza domestica di riferimento, come determinata tenendo conto del numero di occupanti della stessa;

Stabilire che la tariffa applicabile ai magazzini ed ai depositi delle attività produttive, industriali ed artigianali, e delle attività commerciali deve intendersi determinata in un importo complessivo a metro quadrato pari al **60%** della tariffa complessiva (quota fissa + quota variabile) della categoria in cui rientra l'attività principale, mantenendo il medesimo rapporto di quest'ultima nella distinzione della quota fissa e della quota variabile della tariffa<sup>2</sup>;

Stabilire allo stesso modo che la tariffa applicabile alle aree scoperte operative delle attività produttive, industriali ed artigianali, e delle attività commerciali deve intendersi determinata in un importo complessivo a metro quadrato pari al **50%** della tariffa complessiva (quota fissa + quota

variabile) della categoria in cui rientra l'attività principale, mantenendo il medesimo rapporto di quest'ultima nella distinzione della quota fissa e della quota variabile della tariffa;

**Utenze soggette a tariffa giornaliera (ed eventuali campeggi se tassati in base a tariffa per utente)**

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 8 del Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti, per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal gestore del servizio per l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell'area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.

Introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le seguenti riduzioni della TARI<sup>3</sup>:

- del 10% per la prima abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo e del 30% per le ulteriori abitazioni tenute a disposizione da parte dello stesso soggetto passivo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
- del 30% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. La presente riduzione non è cumulabile con quella prevista a favore degli immobili situati in zone esterne al centro abitato, in cui il servizio sia limitato a periodi stagionali;

Dare atto che sull'importo della TARI non si applica, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013;

Stabilire che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. tre rate, alle seguenti scadenze:

- al 30 Aprile;
- al 31 Settembre;
- al 31 Gennaio.;

Stabilire altresì che l'intero importo della tassa dovuta potrà essere versata in un importo unico entro la scadenza della seconda rata, fissata al mese di Settembre;

Per quanto non espressamente disciplinato con il presente deliberato, trovano applicazione le specifiche disposizioni contenute nel Regolamento Comunale della tassa per i rifiuti (TARI), quale componente del più generale Regolamento Comunale dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 31/07/2014;

---



Dare atto che il presente provvedimento è stato adottato ed approvato ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D.L.vo 15/12/1997 n. 446 e, pertanto, acquista valore ed efficacia in ossequio al citato disposto di legge;

Demandare ed autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Jacurso, individuato quale funzionario Responsabile della TARI a mente dell'art. 27 del Regolamento TASI, all'espletamento di ogni e qualsiasi adempimento inerente e conseguente l'avvenuta adozione del presente deliberato, compresi gli adempimenti di cui all'art. 13, comma 15° della citata legge di conversione n. 214/2011, nonché a dare massima ed ampia divulgazione della presente deliberazione in favore della cittadinanza;

Trasmettere, ai fini della sua corretta esecuzione, copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente;

Con sei voti favorevoli e quattro astenuti ( i Consiglieri A. Ciliberto, F. Serratore, M. Dattilo e G. Mascaro) espressi con separata votazione ed in forma palese, la presente deliberazione è dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Il Sindaco F.to Arch. Gianfranco De Vito	Il Segretario Generale F.to Dott. Ivan Mascaro
Periodo di pubblicazione Dal 04/08/2014 al 19/08/2014	Responsabile dell'Albo on line (per le deliberazioni G.M. e C.C.) F.to Dott. Ivan Mascaro
Firme autografe sostituite con indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3,comma 2° del D.lgs 13/02/1993 n.39	
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on line, è conforme al documento originale che risulta conservato negli Archivi del Comune di Jacurso	